



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**  
**PRESIDENZA**

Decreto n: 128/2021

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

-visti i precedenti provvedimenti organizzativi presidenziali (nella specie, il decreto n. 182 del 17 novembre 2020, contenente prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile e nel settore penale, nonché per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia del Tribunale di Lamezia Terme);

-visto il decreto n. 203 del 18 dicembre 2020, con il quale veniva disposta la proroga delle misure di cui al decreto appena citato, senza sostanziali variazioni, sino alla data del 31 gennaio 2021, in dipendenza di analoga proroga della disciplina dettata per i processi civili e penali dalla correlativa disciplina emergenziale;

-visti, altresì, i successivi decreti di proroga, adottati anche stavolta e per i medesimi motivi, senza sostanziali variazioni, ovvero il decreto n. 14 del 2021, il quale disponeva – appunto – la proroga disposizioni in oggetto sino a tutto il 30 aprile 2021 ed il decreto presidenziale n. 69 del 20 aprile 2021, il quale disponeva la successiva proroga delle precedenti disposizioni, sempre in dipendenza della reiterazione della disciplina emergenziale dettata per il settore giustizia, sino a tutto il 25 luglio 2021;

-visto – infine – il decreto n. 119 del 26 luglio 2021, di ennesima proroga delle medesime disposizioni emesso dallo scrivente in data 23 luglio 2021, con prolungamento dell'efficacia e della vigenza delle precedenti statuizioni e delle norme di cui ai decreti presidenziali organizzativi dettati per lo svolgimento delle udienze civili e penali (del Tribunale e del Giudice di Pace) e per l'accesso ai due palazzi di Giustizia (oltre che degli aspetti relazionali degli utenti della giustizia per entrambe le strutture edilizie in oggetto) sino a tutto il 10 settembre 2021 (decreti nn. 29 e 30 del 2021 – GDP – e nn. 68 e 69 del 2021 - Tribunale);

- rilevato che – con il decreto da ultimo citato – risultano infatti prorogate sino alla data del 10 settembre 2021 anche le disposizioni contenute nel decreto n. 20 del 1° febbraio 2021 e n. 68 del 20 aprile 2021, contenenti disposizioni afferenti – sempre con riferimento al **Palazzo di Giustizia del Tribunale di Lamezia Terme** (e sulla base del Codice di Autoregolamentazione adottato per gli associati dal Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme) - "gli orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria e con l'UNEP";

- rilevato che – sempre con detto decreto – risultano analogamente reiterate sino alla stessa data – 10 settembre 2021 - anche le disposizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 29 e 30 del 21 aprile 2021, riguardanti rispettivamente – il primo – la proroga delle prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile e nel settore penale, nonché per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia dell'Ufficio del Giudice di Pace (decreto base n. 64 del 2020) e - il secondo - la proroga delle disposizioni relative agli "orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria";



-rilevato che appare comunque opportuno, nell'attualità, emettere un ennesimo ed articolato decreto organizzativo, il quale, sino a tutto il 31 dicembre 2021 – data di prolungamento della *disciplina emergenziale* dettata per la celebrazione delle udienze civili e penali per effetto della disposizione di cui all'art. 7 del DL n. 105 del 23 luglio 2021 – contenga disposizioni generali ed uniformi relative sia al Tribunale che all'Ufficio del Giudice di Pace, afferenti sia alla celebrazione delle udienze nel settore civile e nel settore penale ed al contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia, sia agli "orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria e – per il Tribunale - con l'UNEP:

- sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

- udite le indicazioni di massima emerse a seguito dell'indizione di apposite riunioni di Sezione, sia per il settore civile che per il settore Penale e rilevato che deve in ogni caso tenersi conto delle indicazioni e delle raccomandazioni contenute all'interno dei protocolli sottoscritti con la Procura e con il COA già in pendenza della fase emergenziale (prot. Settore penale n. 788 del 2020; protocollo settore civile n. 950 del 2020; prot. n. 810 del 2021, relativo all'abilitazione di una casella PEC per il deposito degli atti penali, salvo altri);

- rilevato che una più articolata normativa di rango secondario può essere successivamente rimessa ad aggiornamenti dei protocolli vigenti o all'adozione di nuovi e più articolati protocolli, sia del settore penale che del settore civile, per i quali ci si riserva di attivare nel più breve tempo possibile le relative procedure partecipate;

- uditi i referenti apicali delle Cancellerie dei singoli settori, sia per il Tribunale che per il Giudice di Pace;

- ritenuto che permangono in larga misura invariati i presupposti che hanno legittimato l'adozione delle misure di cui al decreto presidenziale in premessa citato, atteso che dette misure non possono allo stato reputarsi suscettibili di revoca integrale, con eventuale, conseguente applicazione del regime ordinario sia per la celebrazione delle udienze che per i servizi di cancelleria, in considerazione della proroga dell'emergenza sanitaria nazionale e dello stesso regime emergenziale di trattazione della complessiva macchina giudiziaria;

-visto il DPCM 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" e successive proroghe;

visti – inoltre - il DL n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77; il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;

-vista la delibera del Consiglio dei Ministri – pubblicata sulla GU del 20 gennaio 2021 – con cui si è disposta la proroga dello stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 sino a tutto il 30 aprile 2021;

-viste le ulteriori disposizioni normative di proroga dello stato di emergenza sanitaria e visto, altresì - da ultimo - il disposto di cui all'art. art. 7 del DL n. 105 del 23 luglio 2021, allo stato in via di conversione, rubricato: "misure urgenti in materia di processo civile e penale" e che così recita: \_\_\_\_\_

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, **continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.** 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto ed il 30 settembre 2021"; \_\_\_\_\_

-viste, altresì, le linee guida approvate da ultimo dal CSM in data 4 novembre 2020, parzialmente riprodotte delle linee guida già adottate e previste dal CSM in data 11 e 25 marzo 2020, prot. N. P 4511/2020; \_\_\_\_\_

-rilevato che, nel recente passato, con decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, la Calabria era stata collocata tra le regioni c.d. "zona rossa", con livello 4 di rischio alto di diffusione del contagio da Sars-Cov-2, con le conseguenti limitazioni anche alla circolazione delle persone e che, tra le altre cose, anche la situazione sanitaria dell'epoca era stata tenuta in ampia e debita considerazione per la pronuncia del decreto principale (il n. 182 del 17 novembre 2020, poi più volte prorogato senza sostanziali modifiche), sino alla pronuncia del decreto presidenziale n. 119 del 26 luglio 2021, con il quale era stata espressamente rimessa a successivo ed articolato decreto la radicale modifica delle disposizioni appena menzionate; \_\_\_\_\_

-rilevato che - da allora in poi - la complessiva situazione sanitaria della Regione Calabria, così come quella nazionale, appare sostanzialmente modificata in senso migliorativo, atteso che - nell'attualità ed in data di oggi - la Regione Calabria risulta inserita tra le Regioni cd. di fascia bianca, salvo differente (e non auspicabile) valutazione da parte dei competenti organi sanitari - locali e nazionali - circa il complessivo andamento dei contagi, la diffusione del *virus* e la generale situazione epidemiologica; \_\_\_\_\_

-rilevato, in sostanza che, pur essendo ancora in corso l'emergenza sanitaria, sono senza dubbio sensibilmente migliorate le condizioni epidemiologiche, atteso che, come premesso: 1) la Calabria è al momento inserita in zona bianca, a differenza di quanto risultava all'epoca dei decreti principali (il n. 182 del 2020 per il Tribunale ed il n. 64 del 2020 per il Giudice di Pace) allorché la Calabria era stata inserita in zona rossa ed era pertanto pienamente giustificata una disciplina assai più limitativa per la gestione degli affari civili e penali e per i servizi di cancelleria e gli accessi al pubblico dei due Palazzi di Giustizia; \_\_\_\_\_

-rilevato, altresì, che il personale giudiziario ed amministrativo ha completato la campagna vaccinale e che, inoltre, lo stesso personale amministrativo lavora quasi del tutto in presenza e non più in *smart working* e con modalità di lavoro *agile*, ad eccezione di soggetti fragili, con incidenza di modesto impatto quantitativo sulla complessiva attività di cancelleria; \_\_\_\_\_

-rilevato che, a parte il completamento del ciclo vaccinale per l'intero personale degli Uffici Giudiziari (giudici togati, giudici onorari del Tribunale, Giudici di pace, colleghi della Procura della Repubblica, ufficio UNEP e



personale nel complesso), deve presumersi – pur in difetto di numeri certi – che anche una quota significativa di utenti della giustizia (Avvocati e loro praticanti, parti private, professionisti, Forze dell'Ordine) abbiano a loro volta completato il ciclo vaccinale, ragion per cui appare equo e ragionevole adottare un provvedimento cautelativo di progressiva riapertura e di progressivo ripristino della disciplina ordinaria ante emergenza, sia con riferimento ai servizi che con riferimento alle ordinarie attività processuali, anche in presenza, pur tenendo debitamente e necessariamente conto del recente provvedimento di proroga dell'emergenza sanitaria nazionale sino a tutto il 31 dicembre 2021;

- rilevato appare allora opportuno confermare la procedura di normalizzazione in atto per l'accesso al palazzo di giustizia ed alle cancellerie perlomeno degli avvocati e dei praticanti di studio (utenti qualificati e più numerosi del servizio giustizia e che si sono di recente impegnati a rispettare un proprio Codice di Autoregolamentazione), ferme restando le complessive prescrizioni generali volte a prevenire il contagio ed il contingentamento dell'accesso ai terzi, per i quali – invece – deve rimanere al momento inalterato l'obbligo della prenotazione e l'accesso limitato ai soli casi in cui sia prevista la partecipazione alle udienze ed ai restanti servizi;

- rilevato che persiste, anche in presenza di un sostanziale miglioramento nei termini appena evidenziati, l'esigenza, **CAUTELATIVA E PRUDENZIALE**, di limitare quanto più possibile gli accessi al Palazzo di Giustizia e le occasioni di contatto tra le persone, al fine di evitare indesiderati e pericolosi assembramenti, limitando – ove possibile e pur nel carattere pubblico dell'esercizio della giurisdizione – la presenza degli utenti della giustizia all'interno dei locali del Tribunale e del Giudice di Pace, sia in predeterminati limiti di orario, sia contingentando il numero dei presenti, sia – infine – limitandolo, ove possibile alle necessarie attività (prenotazione atti, udienze da seguire e quant'altro), affidando un controllo di massima sul numero dei presenti e sulla presenza di assembramenti al personale di vigilanza del Palazzo di Giustizia;

### **TANTO PREMESSO**

### **DISPONE**

#### **Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile**

I.La disposizione di cui al decreto n. 182 del 2020, che così recita :*"le udienze dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, anche collegiali, e dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza fissate per l'escussione di testi o per l'audizione delle parti o di terzi, o per l'interrogatorio libero o formale o per il giuramento decisorio delle parti, calendarizzate nel periodo compreso tra il 19 novembre 2020 (incluso) ed il 18 dicembre 2020, salvo proroghe, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre attraverso decreto emesso fuori udienza dal magistrato o dal Presidente del collegio e comunicato alle parti, salvo che si tratti di procedimenti che presentano oggettivo carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte o d'ufficio. Il rinvio dovrà essere quanto più possibile contenuto"*), **DEVE INTENDERSI ESPRESSAMENTE REVOCATA, sia in parte qua che nel richiamo operato nei successivi decreti di proroga.**

Di conseguenza, in relazione agli adempimenti istruttori descritti nella disposizione in oggetto -*escussione di testi, audizione delle parti o di terzi, l'interrogatorio libero o formale, giuramento decisorio delle parti* – e per le tipologie di procedimenti ivi descritti (*civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, anche collegiali, e dei*



procedimenti in materia di lavoro e previdenza), limitatamente alle udienze calendarizzate sino alla data del 31 dicembre 2021, torna ad esserne consentita la trattazione, anche se in misura in misura non superiore al numero massimo inderogabile, salvo che non si verta in tema di prove assai semplici, pari a n. QUATTRO FASCICOLI per udienza, secondo le fasce orarie che saranno comunicate alle parti per le vie brevi dalla Cancelleria non oltre due giorni prima della data di udienza.

Nella determinazione del carico complessivo dell'udienza – sia per ciò che riguarda gli incumbenti istruttori che per ciò che riguarda il numero complessivo dei fascicoli in trattazione – deve tenersi conto, nel primo caso (attività in presenza), della concreta disponibilità di un'aula di udienza idonea al mantenimento di un congruo distanziamento sociale e munita dei dispositivi di sicurezza in *plexiglas*, e nel secondo – carico complessivo dell'udienza, da rimettersi al prudente apprezzamento del Magistrato – della natura degli adempimenti richiesti e della presumibile durata dell'udienza stessa.

Resta salva la possibilità – in esplicito ossequio della normativa generale di rango primario (Legge Orlando), in tema di introduzione ed applicazione dei principi generali in tema di Ufficio del Processo, per come recepiti alla luce delle tabelle organizzative vigenti dell'Ufficio – la possibilità per Giudici Togati di DELEGARE l'espletamento di tutti o di parte degli incumbenti istruttori, da celebrarsi in presenza, al GOP in affiancamento, con congruo preavviso; in tale ipotesi, sarà possibile: 1) **fissare l'espletamento del previsto incumbente istruttorio** nel corso della stessa udienza ordinaria fissata dal Giudice Togato, in orario predeterminato, preferibilmente all'inizio o in coda a detta udienza, affidandola al Giudice Onorario; 2) **fissare l'espletamento del previsto incumbente istruttorio** nel corso dell'udienza ordinaria già incardinata dal GOP, in orario predeterminato da concordare tra Giudice Togato e GOP in affiancamento; 3) in via di estremo subordine ed in casi eccezionali, è consentita la fissazione della prova da delegarsi in un UDIENZA STRAORDINARIA, previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio; udienza da celebrarsi periodicamente con cadenza almeno BIMESTRALE, con raccomandazione di **concentrazione** del numero di fascicoli suscettibili di espletamento di attività istruttoria delegata; la celebrazione di detta udienza è comunque ulteriormente subordinata – oltre che all'espressa autorizzazione del Capo dell'Ufficio – anche alla disponibilità di aule di udienza reperibili ed alla stessa reperibilità e disponibilità di assistenti di udienza.

II. Saranno invece rinviati con decreto fuori udienza i procedimenti di qualsiasi ruolo civile nei quali sussistano ragioni oggettive che impediscano l'utile celebrazione dell'udienza (ad es. ove sia stata depositata e accolta richiesta di proroga del termine per il deposito della CTU, con conseguente slittamento dell'udienza per il relativo esame, ovvero nel caso in cui, per il carico di ruolo, il magistrato non possa trattenerne la causa a sentenza); **IL RINVIO IN TAL CASO DEVE ESSERE IL PIU' POSSIBILE CONTENUTO.**

III. Le udienze, monocratiche e collegiali, dei ruoli civile contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro, previdenza, esecuzione immobiliare e mobiliare, in cui siano previsti incumbenti diversi da quelli sopra indicati di natura ISTRUTTORIA, saranno preferibilmente tenute con le modalità della **trattazione scritta o da remoto**, secondo le forme e termini di cui al Protocollo n. 950 del 17 aprile 2020 tra Tribunale e Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, **che rimane in vigore salvo modifiche.**

IV. Saranno celebrate tendenzialmente in presenza le udienze nei procedimenti di sfratto e nei procedimenti cautelari, possessori e nunciatori nella fase monocratica, salvo che la particolare materia del contendere consenta la trattazione scritta o da remoto (ad es. in caso di controversia di natura documentale

o nella quale sia stata interamente conclusa l'attività istruttoria o in cui quest'ultima sia ritenuta superflua dal magistrato).

V. **IN DEFINITIVA**, nei casi di cui ai precedenti punti ed in tutti i casi in cui non sia possibile la celebrazione dell'udienza attraverso trattazione scritta o da remoto nei procedimenti relativi a qualsivoglia ruolo civile, sarà fissato per ogni udienza un numero congruo di procedimenti – da valutarsi in concreto con prudenza e cautela – che il magistrato sceglierà in base a criteri di urgenza e/o di anzianità di ruolo, in modo tale che sia assicurata la distribuzione per orario o per fasce orarie rigorose e sia categoricamente evitata la sovrapposizione delle trattazioni e l'attesa di persone fuori dall'aula; le fasce orarie o orari predeterminati che saranno fissati a discrezione del singolo Magistrato, tenuto conto del complessivo carico dell'udienza e della necessità di evitare assembramenti di persone o sovrapposizioni di trattazioni.

VI. Le udienze Presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso – salve documentate eccezioni – saranno tenute **in presenza**, in un numero massimo, al netto delle udienze per le quali sarà invece prevista la trattazione scritta secondo le determinazioni di cui ai punti successivi, pari, orientativamente, a non più di **n. 10 - 12 fascicoli**, suddivisi per fasce orarie; sarà comunque possibile trattare un numero di procedimenti maggiore di quello indicato, nel caso – da valutarsi in concreto con prudenza e cautela – in cui ciò non comporti sovrapposizione di trattazioni, sia garantito adeguato scaglionamento degli accessi all'aula e siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza; nella specie, si stabilisce che: 1) le udienze – che avranno inizio alle ore 9,00 - saranno tenute con il rispetto di fasce orarie, da predeterminare volta per volta a cura del giudice, in misura non inferiore a TRENTA minuti e non superiori ad un'ORA (es. 9,00 – 9,30 – 10,00, oppure in alternativa, 9,00 – 10,00 – 11,00 e così via), con congrua limitazione, per ogni singola fascia, del numero dei fascicoli da trattare, da indicarsi – prudenzialmente – in un numero non superiore a CINQUE per fascia oraria; le parti interessate alla trattazione delle udienze presidenziali in presenza, avranno diritto di accesso presso l'anticamera della stanza presidenziale (presso cui si terranno le udienze), in prossimità dell'orario di trattazione; all'interno della fascia oraria – in assenza di accordo tra le parti e fatti salvi i casi di urgenza – le procedure saranno trattate preferibilmente in ordine di iscrizione a ruolo, a partire dalla più remota e con ordine progressivo discendente.

Salvo casi eccezionali, NON si procederà alla trattazione dei procedimenti della SUCCESSIVA FASCIA ORARIO PRIMA DELLA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DELLA FASCIA ORARIA ANTECEDENTE.

Resta salva, in via subordinata, la facoltà di adottare, anziché fasce di orario nei termini appena evidenziati, la fissazione delle singole udienze da celebrare in presenza, in orari predeterminati, a distanza congrua – in genere 10-15 minuti – tra esse, con le medesime modalità appena descritte.

È altresì obbligatoriamente prevista – in tempi ragionevolmente congrui, da indicare anche stavolta prudenzialmente in almeno TRE giorni LIBERI antecedenti all'udienza presidenziale – la pronuncia di un provvedimento (ulteriore rispetto al decreto di fissazione d'udienza comunicato alle parti, ad esso non sovrapponibile) di AVVISO DI TRATTAZIONE D'UDIENZA, con SPECIFICA E SEPARATA INDICAZIONE delle



udienze da tenersi con TRATTAZIONE SCRITTA e delle udienze da tenersi IN PRESENZA, finalizzata all'indicazione, finale e definitiva, degli **orari di chiamata e di trattazione delle singole procedure.**

Detto provvedimento - che non sostituisce il decreto di fissazione udienza - va comunicato in duplice forma:

A) pubblicazione - con la massima evidenza possibile - sul sito WEB ufficiale del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme; B) invio alla mail - comunicata per le vie brevi dagli organismi rappresentativi del locale Consiglio dell'Ordine - avente il seguente indirizzo : ruolilamezia@gmail.com; C) esso sarà inoltre consegnato in copia agli addetti alla sicurezza del Palazzo di Giustizia per ogni eventuale verifica afferente il rispetto da parte degli utenti della giustizia delle prescrizioni di cui al presente decreto.

Il decreto di rinvio delle cause che non potranno essere trattate - in quanto in numero **assai superiore** alle evidenze numeriche, anche se orientative e prudenziali, sopra evidenziate - dovrà essere comunicato alle parti, nelle forme ORDINARIE, almeno CINQUE giorni prima dell'udienza; i criteri di scelta - oltre che numerici - saranno individuati, salve altre e differenti determinazioni del Giudice e delle parti, sulla base di criteri di anzianità di iscrizione a ruolo di stretta interpretazione o, comunque, di urgenza liberamente valutabile.

VII. Le udienze Presidenziali nei procedimenti di separazione consensuale e le udienze collegiali nei procedimenti di divorzio congiunto saranno tendenzialmente tenute - salvo documentate eccezioni - con **trattazione scritta**, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 7 del DL n. 105 del 23 luglio 2021, nella parte in cui si richiama espressamente il disposto di cui all'art. 23, comma 6°, del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (*"il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare"*); vertendosi in tema di termini processuali di natura ordinatoria e non essenziali, resta salva, in via generale ed in parziale deroga dalla disciplina appena citata, la possibilità per le parti, entro **dieci giorni prima dell'udienza**, di manifestare, con apposita personale dichiarazione, la volontà di non riconciliarsi e la rinuncia a presenziare all'udienza, come previsto dai protocolli vigenti.

Ove tale dichiarazione non sia depositata, la relativa udienza sarà tenuta in presenza, salvo rinvio ove il numero complessivo dei fascicoli non ne consenta la trattazione, per come disposto nei punti precedenti.

VII. Le **udienze prefallimentari** potranno essere tenute in presenza, ovvero in modalità cartolare.

Quanto alla prima ipotesi, la trattazione in presenza delle cause avverrà con suddivisione per fasce orarie ed in numero tale da garantire lo svolgimento in sicurezza ed evitare sovrapposizione di trattazione. Laddove venga prevista la trattazione cartolare delle cause, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020 e successive modifiche, ciascuna delle parti potrà presentare in Cancelleria istanza di trattazione orale, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di trattazione cartolare dell'udienza. Il debitore non costituito in giudizio, se intende partecipare all'udienza personalmente, dovrà depositare in Cancelleria, entro il medesimo termine, apposita istanza per la trattazione dell'udienza con la partecipazione in presenza delle parti dinanzi al giudice. Conseguentemente, sarà comunicata alle parti, con decreto fuori udienza, la data di trattazione della causa in presenza.

VIII. Analogamente, anche le **udienze fallimentari** saranno tenute tendenzialmente in presenza con suddivisione per fasce di orario, in numero tale da garantire il loro svolgimento in sicurezza ed evitare la sovrapposizione di trattazioni.

Con specifico riguardo alle **udienze di verifica dello stato passivo**, esse potranno essere tenute in presenza ovvero in modalità cartolare. In tale ultima ipotesi, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020 e successive modifiche, ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di trattazione cartolare dell'udienza.

I creditori eventualmente non costituiti in giudizio potranno domandare la trattazione della propria domanda in presenza avanzando, entro il medesimo termine, apposita istanza in Cancelleria, con cui vengono evidenziate le ragioni della necessaria trattazione in presenza. Nell'eventualità, sarà comunicata alle parti, con decreto fuori udienza, la data di trattazione della specifica domanda in presenza.

IX. Le **udienze in materia di esecuzione** potranno essere tenute in presenza, ovvero in modalità cartolare.

Quanto alla prima ipotesi, la trattazione in presenza delle cause avverrà con suddivisione per fasce orarie ed in numero tale da garantire lo svolgimento in sicurezza ed evitare sovrapposizione di trattazione. In caso di trattazione cartolare della controversia, ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020 e successive modifiche, ciascuna delle parti potrà presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di trattazione cartolare dell'udienza; in particolare, il debitore non costituito se intende partecipare all'udienza di persona dovrà depositare, entro il medesimo termine, in Cancelleria apposita istanza per la trattazione dell'udienza dinanzi al giudice con la partecipazione in presenza delle parti. All'esito sarà dunque comunicata alle parti, con decreto fuori udienza, la data di trattazione della causa in presenza (per udienza 569 c.p.c., presso terzi ed udienza di approvazione del riparto).

X. per ciò che riguarda le udienze di **lavoro e di previdenza**, resta salva la possibilità - da adottarsi in via generale - di tenere preferibilmente le udienze in TRATTAZIONE SCRITTA, ove non sia ritenuta necessaria la presenza delle parti o dei relativi procuratori.

\*\*\*

XI. I **decreti di rinvio** delle udienze dovranno essere comunicati alle parti a cura della cancelleria nelle forme di legge al più tardi entro due giorni prima dell'udienza; nello stesso termine gli orari o le fasce orarie





di trattazione dei procedimenti dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, **alla luce delle medesime disposizioni già dettate per le udienze presidenziali.**

X. Resta sempre salva la facoltà per le parti di richiedere un rinvio dell'udienza che debba celebrarsi in presenza, soprattutto laddove vi siano sospetti di contatti diretti o indiretti con soggetti positivi al Covid-19. L'istanza di rinvio – ove avanzata congiuntamente dalle parti – va tendenzialmente accolta in quanto **congiunta e costituisce motivo implicito di legittimo impedimento**; l'istanza di rinvio proveniente da una delle parti o da alcune delle parti, sarà valutata alla luce delle ragioni della richiesta e dell'urgenza della materia del contendere e sarà prudentemente valutata – sotto il profilo probatorio – dal giudice.

Nel caso in oggetto, il rinvio deve per quanto possibile essere contenuto, tenuto conto della natura del procedimento, dell'epoca della sua iscrizione a ruolo e del presumibile carico di lavoro del Giudicante.

È **fortemente raccomandata** l'adozione da parte dei Collegi, **NELLA MASSIMA ESTENSIONE POSSIBILE**, del criterio generale di cui allo stesso art. art. 221, comma 4°, della normativa citata, in tema di TRATTAZIONE SCRITTA:

**ovvero: il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 c.p.c."**

\*\*\*


Resta inoltre salva, per esplicita disposizione di legge, la seguente disciplina generale DI FONTE PRIMARIA:

**A)** In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *"il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario"*; tuttavia, ciò sarà consentito solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di tenere udienza presso l'ufficio giudiziario di appartenenza (art. 23, comma 7° del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020);

**B)** *"nei **procedimenti civili** .....le deliberazioni collegiali in CAMERA DI CONSIGLIO possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge....."* (art. 23, comma 9°, del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, conv. con mod. nella legge n. 185 del 18 dicembre 2020).

**C)** Resta altresì salvo il disposto di cui all'art. **9 bis del DL n. 137 del 2020 conv. con mod. nella legge n. 176 del 2020**, nella parte relativo al **rilascio di sentenze (civili) in forma esecutiva**;

**D)** Restano altresì salve le disposizioni di cui all'art. 221, commi 6, 7 ed 8 del DL n. 34 del 2020, conv. con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ovvero **comma 6**. La partecipazione alle udienze civili di una



o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. **comma 7.** Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; **comma 8.** In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico".


**D)** Resta altresì salva la disposizione di cui al comma 3° dello stesso art. 221 citato nella parte relativa alle disposizioni in tema di servizio di deposito telematico degli atti.

#### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI**

**Non sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme alle parti private e testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio; si raccomanda fortemente inoltre alle parti ed ai soggetti processuali interessati ai processi – diversi dagli appartenenti al Foro - di accedere presso il palazzo di giustizia in occasione ed in prossimità dei processi da trattare, di rispettare le disposizioni di natura sanitaria vigenti e di trattenerli nei locali del Palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative attività consentite, ivi comprese quelle relative alla prenotazione di atti o ad altra attività consentita extraprocessuale.**

\*\*\*

**Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel SETTORE PENALE (DIBATTIMENTO e, nei limiti di compatibilità Ufficio GIP-GUP).**



I. Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2021 ed il 31 dicembre 2021, salvo proroghe, continueranno ad essere tenute, nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, da fissarsi ad opera del giudice o del Presidente del collegio titolare:


- a) Le udienze di convalida dell'arresto, del fermo e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare;
- b) Gli interrogatori di garanzia dei soggetti sottoposti a misura cautelare custodiale;
- c) Le udienze dei procedimenti nell'ambito dei quali vi sono imputati sottoposti a misura cautelare personale custodiale ovvero a misura di sicurezza detentiva, in via preferenziale avvalendosi **DELLE FORME DELL'UDIENZA A DISTANZA O CON PARTECIPAZIONE DELLE PARTI A DISTANZA, servendosi degli applicativi normalmente messi a disposizione dal Ministero della Giustizia o nelle forme della videoconferenza**; ove ciò non sia possibile, per ragioni di natura tecnica o per altro motivo da individuarsi a cura del Giudicante, le udienze saranno tenute in presenza;
- d) Le udienze dei procedimenti con imputati sottoposti comunque a misura cautelare, anche non detentiva;
- e) Le udienze di procedimenti già rinviati per la sola discussione delle parti;
- f) Le udienze dei procedimenti ove i reati contestati siano estinti per prescrizione;
- g) Le udienze dei procedimenti ove i reati contestati siano prossimi alla prescrizione;

La tipologia dei processi siffatti **sarà trattata in via prevalente**, specie ove si tratti di procedimenti appartenenti ad udienze già calendarizzate sulla base della normativa di rango secondario in precedenza introdotta **RIVESTENDO DETTA TIPOLOGIA DI PROCESSI CARATTERE DI OBIETTIVA URGENZA.**

II. La norma in virtù della quale *"tutte le udienze dei procedimenti penali al di fuori dei casi indicati nel precedente punto, calendarizzate nel periodo suddetto, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre, soprattutto se rivolte all'escussione di testi, specie se provenienti da altro comune, salvo che il giudice o il Presidente del collegio ritengano – con valutazione improntata a massima prudenza e cautela – che possa garantirsi certamente la celebrazione dell'udienza in sicurezza e che siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza. Il rinvio, ove disposto, dovrà essere quanto più possibile contenuto"*, **DEVE INTENDERSI ESPRESSAMENTE REVOCATA**, con la conseguenza che **SARÀ POSSIBILE TRATTARE TUTTI I PROCESSI GIA' CALENDARIZZATI, SENZA PREDETERMINAZIONE DI OGGETTO E CONTENUTO, NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1), lett. a), b) c) d) e) f) e g).**

**E' ALTRESI' ESPRESSAMENTE REVOCATO IL DISPOSTO DI CUI ALLA lett. g) del medesimo punto 1) del decreto base n. 182 del 2020,** nella parte in cui si afferma: *"le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato e non impugnabile, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'art. 132-bis disp. att. c.p.p.*

Sarà tuttavia possibile trattare, quanto ai procedimenti di RITO MONOCRATICO, un numero massimo tendenziale di procedimenti pari a 25-30 fascicoli, comprese le UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE, tenuto



conto dei criteri di scelta operata alla luce di quanto previsto dei criteri di cui alle citate lett. a-g, oltre che in virtù

- 1) dei criteri oggettivi di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.,
- 2) della loro più remota iscrizione al Registro Generale (segnatamente i processi ultratriennali);
- 3) dai criteri di priorità PER MATERIA meglio indicati all'interno del documento di accompagnamento al *format* ex art. 37 del DL n. 98/2011 conv. L. n. 111/2011, sulla base la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura P 17384/2020 del 9 dicembre 2020 ("*piano di gestione degli affari penali e di elaborazione dei carichi esigibili per l'anno 2021*") redatto in data 18 gennaio 2021);

Sarà comunque possibile trattare un numero di processi anche maggiore di quello sopra indicato, nel caso – da valutarsi in concreto con prudenza e cautela – in cui ciò non comporti sovrapposizione di trattazioni, possa garantirsi la celebrazione dell'udienza in sicurezza e siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza; sarà evidentemente possibile trattare un numero anche più contenuto di fascicoli, tenuto conto della loro particolare complessità.


Sono definitivamente introdotte le fasce di orario anche per i processi in oggetto, da valutarsi prudentemente da parte dei singoli Magistrati in relazione al numero dei procedimenti pendenti ed alla loro presumibile durata.

All'interno della singola fascia oraria, il Giudicante ha comunque la massima discrezionalità per l'ordine crescente di trattazione dei procedimenti; resta salva – per ragioni di sicurezza sanitaria (oltre che la celebrazione dei processi "*a porte chiuse*", in applicazione del disposto di cui all'art. 472 c.p.p. e l'adozione di tutte le prescrizioni personali, utilizzo di mascherine idonee e regolamentari, distanziamento personale minimale e quant'altro) – la possibilità per il giudice, anche all'interno della singola fascia oraria, di scegliere la trattazione di un processo per volta (e dunque l'ingresso in Aula delle sole parti e dei soggetti interessati a quel processo) o l'ingresso in Aula, pur con il rispetto delle già citate prescrizioni di sicurezza sanitaria, dei soggetti interessati ai procedimenti della citata fascia oraria; salvo documentate eccezioni, non si passerà alla trattazione dei processi della fascia successiva prima dell'esaurimento della trattazione dei procedimenti della precedente fascia oraria.

I processi che non sarà possibile trattare all'udienza, verranno preliminarmente differiti DIRETTAMENTE IN UDIENZA, con DATA DI RINVIO IN ESSA COMUNICATA, alla presenza del difensore d'ufficio all'uopo delegato dal COA di Lamezia Terme o da altro difensore d'ufficio immediatamente reperibile iscritto all'interno dei relativi Albi; resta salva – in via subordinata – la possibilità di adottare, da parte del Giudice, forme di rinvio fuori udienza, alla luce dei criteri di cui alle linee guida adottata dal CSM e citate in premessa, assicurando la congruità della data di rinvio e la sicura e tempestiva conoscibilità del provvedimento interlocutorio alle parti interessate.

Il rinvio, ove disposto, dovrà essere quanto più possibile contenuto, tenuto conto della natura del procedimento, dell'epoca della sua iscrizione a ruolo e del presumibile carico di lavoro del Giudicante.

Il decreto contenente l'indicazione dei processi da rinviare dovrà essere comunicato al COA ed alla Procura della Repubblica almeno sette giorni prima dell'udienza, secondo le modalità già descritte a proposito dei precedenti settori.



Le **udienze non rinviate** e da tenersi nel numero sopra indicato, saranno celebrate secondo le modalità stabilite dal protocollo per le udienze penali, intercorso con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto), fatti salvi, in ogni caso, i limiti e le condizioni previste dall'art. 23 D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, per lo svolgimento di udienze da remoto.

Il ruolo di udienza, con l'elenco dei giudizi in trattazione, dovrà essere comunicato nei modi e tempi indicati nel decreto n. 170 del 3 novembre 2020, anch'esso da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.

Le udienze che si svolgeranno con la presenza fisica, in aula di udienza, del giudice e delle parti, si terranno *a porte chiuse*.

Per ciò che riguarda i **PROCEDIMENTI COLLEGIALI**, si raccomanda la trattazione di un numero di fascicoli pari nel complesso a non più di 8-10; si applicano – nei limiti della compatibilità – le disposizioni già dettate per i procedimenti di rito monocratico.


**Non sarà consentito l'accesso all'interno del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme agli imputati, parti private e testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio; si raccomanda fortemente - inoltre - alle parti ed ai soggetti processuali interessati ai processi di accedere presso il palazzo di giustizia in occasione ed in prossimità dei processi da trattare, di rispettare le disposizioni di natura sanitaria vigenti e di trattarsi nei locali del Palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative attività consentite, ivi comprese le attività relative alla prenotazione di atti o ad altra attività consentita extraprocessuale.**

**Resta salva**, per il settore penale, la seguente disposizione di ordine generale: "*nei procedimenti ..... penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i Magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il Presidente del Collegio o il componente del collegio da lui delegato, sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto*" (art. 23, comma 9°, del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, conv. con mod. nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020).

**Restano altresì salve tutte le altre disposizioni di cui allo stesso art. 23 appena citato, in quanto prorogate dal DL n. 105 del 23 luglio 2021, con particolare riferimento ai commi 2° e 4° della norma appena citata.**

### **COMUNICAZIONE GENERALE DEI PROVVEDIMENTI CIVILI E PENALI**

A seguito di interlocuzione con il COA e con riserva di consacrare e formalizzare siffatto adempimento o altro parimenti rilevante in appositi Protocolli, viene identificato il seguente indirizzo mail di PEO (Posta Elettronica



Ordinaria), **ruolilamezia@gmail.com** essere quale canale unico di trasmissione dei documenti da pubblicare; ne deriva che -a partire dalla data di vigenza del presente provvedimento - tutte le comunicazioni relative alle udienze (ruoli, rinvii, sostituzioni ecc.) dovranno essere inviate unicamente all'indirizzo mail in oggetto, che sostituirà – limitatamente a tali fini - l'indirizzo PEC dell'Ordine in precedenza all'uopo utilizzato, che continuerà comunque ad essere attivo per le restanti comunicazioni istituzionali, senza che sia possibile utilizzare altri canali (sms, WhatsApp, altre mail, ecc.) per l'invio di documenti da pubblicare, salvo impossibilità o urgenza, che non consentano di utilizzare la mail in oggetto.


Restano confermate le modalità di trasmissione dei documenti, che di seguito si riepilogano:

- invio di **una singola mail per ogni comunicazione** o documento da pubblicare, **senza raggruppare** più documenti in un'unica mail;
- indicazione nella stringa **oggetto** del contenuto dell'invio (ad es. *OGGETTO: Ruolo dott.\*\*\*\*\* del \*\*\*\**), nel modo più esplicito possibile;
- invio dei documenti in allegato già pronti per la pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di privacy (il COA provvederà a pubblicare tutto ciò che sarà trasmesso, senza effettuare alcun controllo sul contenuto dei documenti); di conseguenza e per tale ultimo punto, si raccomanda di prestare la massima attenzione al contenuto dei files inviati, avendo lo stesso COA espressamente inteso declinare ogni precipua responsabilità al riguardo.
- invio delle comunicazioni **in tempo utile** per le udienze di riferimento ed in **orario se possibile lavorativo.**

### **Prescrizioni generali per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia**

- I. per chiunque faccia ingresso al Palazzo di Giustizia è ancora obbligatorio l'uso delle mascherine regolamentari, da indossarsi correttamente, sì che esse coprano naso e bocca e aderiscano bene al volto;
- II. Deve essere mantenuta tra le persone, anche se dotate di dispositivi di protezione individuale, una distanza quanto più ampia possibile e, comunque, non inferiore ad un metro;
- III. Sono vietati gli assembramenti di persone nei corridoi, nell'atrio e in qualsiasi spazio del Palazzo; in caso di attesa dell'udienza, gli Avvocati sono invitati a distribuirsi, senza assembrarsi, negli spazi più ampi e arieggiati del Palazzo; è consentito ed anzi raccomandato al servizio di vigilanza di vigilare circa siffatti adempimenti e di segnalare la violazione di eventuali normative vincolanti.
- IV. E' consentito l'accesso ai difensori – avvocati e praticanti – senza limiti ma nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione, e - ove permesso o richiesto - alle parti solo per l'attività di udienza, secondo il calendario e gli orari stabiliti, ovvero per il disbrigo di incombenze di cancelleria e per il tempo all'uopo strettamente necessario; è comunque opportuno, che l'accesso al Palazzo di Giustizia avvenga preferibilmente solo prossimità dell'orario di udienza o dell'apertura al pubblico del front-office; si raccomanda – inoltre – sia alle parti, sia ai difensori sia ai professionisti, ove possibile, di sostare all'interno del palazzo di Giustizia, per un tempo contenuto, e comunque necessario e sufficiente per il disbrigo dei rispettivi incumbenti.

Si prevede che OGNI PROVVEDIMENTO DI AVVISO DI FISSAZIONE DI UDIENZA O CONCERNENTE I RUOLI DI UDIENZA, DA QUALUNQUE SETTORE PROVENGA – OLTRE AD ESSERE COMUNICATO ALLE PARTI



SECONDI LE MODALITA' GIÀ' PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO - SIA COMUNQUE CONSEGNATO IN COPIA AL SERVIZIO DI SICUREZZA, PER LA VERIFICA - ANCHE A CAMPIONE - DEL RISPETTO DELLE SOPRA RICHIAMATE DISPOSIZIONI VINCOLANTI, **con particolare riferimento agli orari di tenuta delle udienze ed agli altri orari oggetti di prenotazione.**

V. È SEVERAMENTE VIETATO l'ingresso nel Palazzo di Giustizia ove si avvertano sintomi astrattamente riconducibili ad infezione da virus Sars-Cov-2, o nel caso in cui si siano avuti contatti stretti con soggetto positivo o sospetto positivo al *virus*.

Le guardie particolari giurate, poste agli accessi dei palazzi di Giustizia, rileveranno a mezzo di apposita strumentazione in dotazione, la misurazione della temperatura al momento dell'ingresso del personale giudiziario ed amministrativo nonché dei soggetti interessati, inibendo l'ingresso a coloro che risulteranno avere una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi.

VI. Si invitano i difensori ad informare i propri assistiti che debbano partecipare all'udienza o, comunque, recarsi nel tribunale, in merito alle prescrizioni oggetto del presente decreto;

VII. Restano ferme, nei limiti della compatibilità, le prescrizioni di cui al decreto n. 169 del 30 ottobre 2020, e successive proroghe, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato e trascritto.

**INDIRIZZI UTILI, ORARI DI APERTURA, MODALITA' DI ACCESSO E, PIU' IN GENERALE, DI INTERAZIONE DELL'UTENZA CON GLI UFFICI DI CANCELLERIA DEL TRIBUNALE**

Deve nella specie ritenersi applicabile il disposto di cui al decreto n. 68 del 21 aprile 2021, da ultimo prorogato con decreto n. 119 del 26 luglio 2021, sino a tutto il **10 settembre 2021**, tenuto conto del progressivo andamento – sostanzialmente migliorativo – dell'emergenza epidemiologica e, quanto all'accesso degli appartenenti al Foro, precisamente, del Codice di autoregolamentazione adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme nella parte in cui si dispone che

- A) Le Cancellerie del Tribunale dei settori GIP-GUP, Penale Dibattimento, Civile generico, Lavoro e Previdenza e Volontaria Giurisdizione Esecuzioni saranno aperti all'utenza dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo; la Cancelleria del settore Fallimenti e l'Ufficio Recupero Crediti saranno aperti all'utenza dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- B) L'accesso ai suddetti uffici avverrà, da parte degli **avvocati** interessati, nel rispetto del codice di autoregolamentazione dagli stessi adottato, che deve intendersi qui integralmente richiamato, il quale indica le misure di distanziamento, oltre all'obbligo degli avvocati di indossare dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare il rischio di contagio da Covid-19;
- C) L'accesso ai suddetti uffici da parte degli **altri professionisti** (periti, consulenti tecnici, curatori, custodi, ecc.) avverrà con le stesse modalità previste per l'accesso degli avvocati;
- D) I **privati** che siano parti di un giudizio pendente (sia esso civile o penale) ovvero interessati alla richiesta e/o presentazione di atti ed istanze che possono essere proposti personalmente dalle parti senza necessità dell'assistenza di un avvocato ovvero ancora citati come testimoni, potranno accedere in Tribunale:

d.1) nel primo caso (parti di un procedimento pendente), mediante presentazione, agli addetti alla vigilanza all'ingresso del Palazzo di Giustizia, del proprio documento di identità nonché di apposita autocertificazione, indicante il numero di ruolo del procedimento, il giudice interessato, la qualifica rivestita nel suddetto procedimento (attore, convenuto, imputato, parte civile, ecc.);

d.2) nel secondo caso (richiesta e/o presentazione di atti ed istanze che possono essere proposti personalmente dalle parti senza necessità dell'assistenza di un avvocato), mediante presentazione, agli addetti alla vigilanza all'ingresso del Palazzo di Giustizia, del proprio documento di identità nonché di apposita autocertificazione, indicante il nominativo dell'ufficio richiesto (es. "VOLONTARIA GIURISDIZIONE"; "FALLIMENTI"; "ESECUZIONI IMMOBILIARI"; "CIVILE GENERICO") e le ragioni dell'accesso;

d.3) nel terzo caso (citazione come testimoni), mediante esibizione, agli addetti alla vigilanza all'ingresso del Palazzo di Giustizia, del proprio documento di identità e della citazione testimoniale;

d.4) i privati che, al ricorrere delle condizioni che precedono, accederanno al Tribunale, saranno tenuti ad indossare dispositivi di protezione individuale (es.: mascherine o visiere; guanti), che dovranno utilizzare durante tutto il periodo di permanenza all'interno degli uffici; qualora si creassero attese per l'accesso, i privati dovranno attendere il proprio turno in corridoio mantenendo, tra loro, la distanza di almeno un metro ed in ogni caso evitando assembramenti;

- E) Ove non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d), sarà **precluso l'accesso dei privati** al Tribunale;
- F) L'accesso alle aule di udienza, sia civili che penali, degli **avvocati, degli altri professionisti** (periti, consulenti tecnici, curatori, custodi, ecc.) **e dei privati interessati**, avverrà, all'orario stabilito dal giudicante per la trattazione del procedimento, nel rispetto delle modalità stabilite nel codice di autoregolamentazione adottato dal COA di Lamezia Terme nonché, per i privati, di quelle di cui alla lettera d) che precede; le udienze, sia civili che penali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 128, secondo periodo c.p.c., 84 disp. att. c.p.c., 472 co. 3 c.p.p.
- G) L'**Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti** sarà aperto all'utenza dalle ore 8.45 alle ore 11.00 (per la ricezione dei soli atti urgenti dalle ore 8.45 alle ore 10.30); l'accesso da parte degli avvocati all'UNEP avverrà con le modalità stabilite alle lettere che precedono;
- H) Restano **vietati gli assembramenti** dell'utenza nonché del personale amministrativo e di magistratura;
- I) Sarà comunque **precluso l'accesso** al Tribunale a chiunque (magistrato, dipendente amministrativo, avvocato o altro professionista, privato) **appaia essere febbricitante o manifesti altri sintomi influenzali**.

#### INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

**CANCELLERIA CIVILE GENERICO (RGAC)**

PEC: [civile.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)





PEO (per i privati sforniti di PEC): [ornella.torchia@giustizia.it](mailto:ornella.torchia@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura CIVILE GENERICO)

**CANCELLERIA FALLIMENTI ED ESECUZIONI (RFall – RGEs)**

PEC: [fallimentare.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [sabrina.marasco@giustizia.it](mailto:sabrina.marasco@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura FALLIMENTI ovvero ESECUZIONI IMMOBILIARI ovvero ESECUZIONI MOBILIARI)

**CANCELLERIA LAVORO (RGL)**

PEC: [lavoro.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:lavoro.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [mariastefania.gambardella@giustizia.it](mailto:mariastefania.gambardella@giustizia.it)  
(indicando nell'oggetto la dicitura LAVORO)

**CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE (RGVG)**

PEC: [volgiurisdizione.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [mariastefania.gambardella@giustizia.it](mailto:mariastefania.gambardella@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

**CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTO (RGT – RGNR)**

PEC: [penale.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:penale.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [giovanni.pileggi@giustizia.it](mailto:giovanni.pileggi@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura PENALE DIBATTIMENTO)

**CANCELLERIA GIP-GUP**

PEC: [gip.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [maria.morabito@giustizia.it](mailto:maria.morabito@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura GIP-GUP LAMEZIA)

**UFFICIO RECUPERO CREDITI**

PEC: [recuperocrediti.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:recuperocrediti.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it)

PEO (per i privati sforniti di PEC): [deborah.chirico@giustizia.it](mailto:deborah.chirico@giustizia.it) (indicando nell'oggetto la dicitura UFFICIO RECUPERO CREDITI)

**DISPONE, che le disposizioni in oggetto siano PROROGATE sino a tutto il 31 dicembre 2021, CON EFFETTO IMMEDIATO**

\*\*\*

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL GIUDICE DI PACE**

Le norme in oggetto trovano applicazione, **quanto all'Ufficio del GDP, nei limiti della compatibilità**, con particolare riguardo alle disposizioni specificamente contenute nel più volte citato decreto presidenziale n. 64 del 25 novembre 2020, più volte poi prorogato quanto all'efficacia e senza modificazioni, a tutto il 10 SETTEMBRE 2021 (da ultimo con i decreti nn. 29 del 21 aprile 2021 e 119 del 26 luglio 2021) e **che deve nella specie ritenersi integralmente riportato e trascritto per finalità di migliore comprensione e che reca indicazioni di massima circa le modalità di svolgimento e di celebrazione delle udienze civili e penali; ed invero**



### **Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore civile**

**I.** Le udienze dei procedimenti civili fissate per l'escussione di testi o per l'audizione delle parti o di terzi, o per l'interrogatorio libero o formale o per il giuramento decisorio delle parti, calendarizzate nel periodo compreso tra il 30 novembre 2020 (incluso) ed il 18 dicembre 2020, salvo proroghe, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre attraverso decreto emesso fuori udienza dal magistrato e comunicato alle parti, salvo che si tratti di procedimenti che presentano oggettivo carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte o d'ufficio. Il rinvio dovrà essere quanto più possibile contenuto.

Saranno, altresì, rinviati con decreto fuori udienza i procedimenti di qualsiasi ruolo civile nei quali sussistano ragioni oggettive che impediscano l'utile celebrazione dell'udienza (ad es. ove sia stata depositata e accolta richiesta di proroga del termine per il deposito della CTU, con conseguente slittamento dell'udienza per il relativo esame, ovvero nel caso in cui, per il carico di ruolo, il magistrato non possa trattenerne la causa a sentenza).

**II.** Le udienze in cui siano previsti incombeni diversi da quelli sopra indicati saranno celebrate in presenza a porte chiuse ed il giudice adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**III.** Sarà fissato per ogni udienza un numero contenuto di procedimenti – da valutarsi in concreto con prudenza e cautela – che il magistrato sceglierà in base a criteri di urgenza e/o di anzianità di ruolo, in modo tale che sia assicurata la distribuzione per orario o per fasce orarie rigorosi e sia categoricamente evitata la sovrapposizione delle trattazioni e l'attesa di persone fuori dall'aula.

**IV.** I decreti di rinvio delle udienze dovranno essere comunicati alle parti a cura della cancelleria nelle forme di legge al più tardi entro due giorni prima dell'udienza; nello stesso termine gli orari o le fasce orarie di trattazione dei procedimenti dovranno essere comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: si raccomanda il rigoroso rispetto di tali tempistiche, imprescindibili per una corretta e ordinata organizzazione degli accessi all'Ufficio del Giudice di Pace.

**V.** Resta sempre salva la facoltà per le parti di richiedere un rinvio dell'udienza che debba celebrarsi in presenza, soprattutto laddove vi siano sospetti di contatti diretti o indiretti con soggetti positivi al Covid-19. L'istanza di rinvio avanzata congiuntamente dalle parti verrà tendenzialmente accolta; l'istanza di rinvio proveniente da una delle parti sarà valutata alla luce delle ragioni della richiesta e dell'urgenza della materia del contendere.

**VI.** Dovranno essere inoltrati a mezzo PEC le istanze e/o gli atti rivolti ai giudici. Nell'ipotesi in cui il giudice possa assumere le proprie determinazioni inaudita altera parte, il provvedimento sarà trasmesso dalla competente cancelleria a mezzo PEC di risposta.


### **Prescrizioni per la celebrazione delle udienze nel settore penale**

**I.** Nel periodo compreso tra il 30 novembre 2020 ed il 18 dicembre 2020 saranno regolarmente tenute nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, da fissarsi ad opera del giudice titolare:

- le udienze di procedimenti già rinviati per la sola discussione delle parti nonché i procedimenti ove i reati contestati siano prossimi alla prescrizione ovvero debba essere dichiarata l'estinzione del reato;
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato.

**II.** Tutte le udienze dei procedimenti penali al di fuori dei casi indicati nel precedente punto, calendarizzate nel periodo suddetto, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre, soprattutto se rivolte all'escussione di testi, specie se provenienti da fuori circondario, salvo che il giudice ritenga – con valutazione improntata a prudenza e cautela – che possa garantirsi la celebrazione dell'udienza in sicurezza e che siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza. Il rinvio, ove disposto, dovrà essere quanto più possibile contenuto.

**III.** Non sarà consentito l'accesso all'interno dell'Ufficio del Giudice di Pace ad imputati, parti private e testimoni interessati ai procedimenti rinviati d'ufficio.



**IV.** Le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p. ed il giudice adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**V.** I difensori e il pubblico ministero avranno cura di rendere edotti (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) le parti, i testimoni e consulenti tecnici da essi citati del rinvio di ufficio dei procedimenti che non verranno trattati, in maniera tale da evitare inutile afflusso di persone negli uffici giudiziari.

**VI.** Le cancellerie, allo stesso modo, provvederanno (con immediatezza e con qualunque mezzo idoneo) a rendere edotti del rinvio di ufficio i periti e i testimoni ammessi ex art. 507 c.p.p.

**VII.** Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali verranno effettuate dalle cancellerie secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 13-14 e 15 d.l.18/2020.

**VIII.** Dovranno essere inoltrati a mezzo PEC le istanze e/o gli atti rivolti ai giudici. Nell'ipotesi in cui il giudice possa assumere le proprie determinazioni inaudita altera parte, il provvedimento sarà trasmesso dalla competente cancelleria a mezzo PEC di risposta.

### **Prescrizioni per il contingentamento e la sicurezza dell'accesso all'Ufficio del Giudice di Pace**

**I.** Si rammenta a chiunque faccia ingresso nell'Ufficio del Giudice di Pace che è obbligatorio l'uso delle mascherine, da indossarsi correttamente, sì che esse coprano naso e bocca e aderiscano bene al volto;

**II.** Deve essere mantenuta tra le persone, anche se dotate di dispositivi di protezione individuale, una distanza quanto più ampia possibile e, comunque, non inferiore ad un metro;

**III.** Sono vietati gli assembramenti di persone nei corridoi, nell'atrio e in qualsiasi spazio dell'Ufficio; in caso di attesa dell'udienza, gli Avvocati sono invitati a distribuirsi, senza assembrarsi, negli spazi più ampi e arieggiati dell'Ufficio;

**IV.** E' consentito l'accesso ai difensori e, quando permesso o richiesto, alle parti solo per l'attività di udienza, secondo il calendario e gli orari stabiliti, ovvero per il disbrigo di incombenze di cancelleria e per il tempo all'uopo strettamente necessario; si invitano, quindi, i difensori ad accedere all'Ufficio solo in prossimità dell'orario di udienza o dell'apertura al pubblico del front-office;

**V.** Si raccomanda di non fare ingresso nell'Ufficio del Giudice di Pace ove sia avvertano sintomi astrattamente riconducibili ad infezione da virus Sars-Cov-2 ovvero ove si sospetti di avere avuto contatto stretto con soggetto infetto;

**VI.** Si invitano i difensori ad informare i propri assistiti che debbano partecipare all'udienza in merito alle prescrizioni oggetto del presente decreto").

\*\*\*


Nella specie: A) si RACCOMANDA, sia per il settore civile che per il settore penale, l'adozione di fasce d'orario, a discrezione del giudicante, con numero congruo di fascicoli per ogni singola fascia oraria già predeterminata; B) si precisa che si intendono **ESPRESSAMENTE REVOCATE**, anche per le disposizioni di udienza relative all'Ufficio del Giudice di Pace, **LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**

#### **PER IL SETTORE CIVILE**

**I.** Le udienze dei procedimenti civili fissate per l'escussione di testi o per l'audizione delle parti o di terzi, o per l'interrogatorio libero o formale o per il giuramento decisorio delle parti, calendarizzate nel periodo compreso tra il 30 novembre 2020 (incluso) ed il 18 dicembre 2020, salvo proroghe, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre attraverso decreto emesso fuori udienza dal magistrato e comunicato alle parti, salvo che si tratti di procedimenti che presentano oggettivo carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte o d'ufficio. Il rinvio dovrà essere quanto più possibile contenuto"), DOVENDO RITENERSI, come già previsto in relazione alle disposizioni dettate per il Tribunale, **che torna ad essere consentita l'attività ISTRUTTORIA celebrata, in presenza**, con indicazione, oltre che delle fasce orarie, di un numero congruo di fascicoli fissati e calendarizzati (orientativamente non superiori a **CINQUE**).

#### **PER IL SETTORE PENALE**

**I.** Nel periodo compreso tra il 30 novembre 2020 ed il 18 dicembre 2020 saranno regolarmente tenute nella data e nell'orario già fissato ovvero, ove ciò non sia ancora avvenuto, da fissarsi ad opera del giudice titolare:



- le udienze di procedimenti già rinviati per la sola discussione delle parti nonché i procedimenti ove i reati contestati siano prossimi alla prescrizione ovvero debba essere dichiarata l'estinzione del reato;
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, con provvedimento motivato.

**II.** Tutte le udienze dei procedimenti penali al di fuori dei casi indicati nel precedente punto, calendarizzate nel periodo suddetto, saranno preferibilmente rinviate d'ufficio a data successiva al 18 dicembre, soprattutto se rivolte all'escussione di testi, specie se provenienti da fuori circondario, salvo che il giudice ritenga – con valutazione improntata a prudenza e cautela – che possa garantirsi la celebrazione dell'udienza in sicurezza e che siano evitati assembramenti di persone in attesa di udienza. Il rinvio, ove disposto, dovrà essere quanto più possibile contenuto”, **DOVENDO RITENERSI**, come già previsto nelle disposizioni concernenti il Tribunale, che sia consentita la trattazione di ogni fascicolo, senza limitazione per oggetto o per materia, con RACCOMANDAZIONE DI ADOTTARE O CONFERMARE LE FASCE ORARIE, CON TRATTAZIONE DI UN NUMERO CONGRUO DI FASCOLI, sempre con il rispetto delle prescrizioni e, nel complesso, di cautela e prudenza.

Restano salve tutte le residue prescrizioni di ordine sanitario

### **INDIRIZZI UTILI, ORARI DI APERTURA, MODALITA' DI ACCESSO E, PIU' IN GENERALE, DI INTERAZIONE DELL'UTENZA CON GLI UFFICI DI CANCELLERIA DELL'UFFICIO DEL GDP**

Deve nella specie ritenersi applicabile il disposto di cui al decreto n. 30 del 21 aprile 2021, da ultimo prorogato con decreto n. 119 del 26 luglio 2021, sino a tutto il 10 settembre 2021, tenuto conto del progressivo andamento – sostanzialmente migliorativo – dell'emergenza epidemiologica e, quanto all'accesso degli appartenenti al Foro, precisamente, del Codice di autoregolamentazione adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme **nella parte in cui si dispone che:**

- A) Le Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace (civili, penali, iscrizioni a ruolo) e gli Uffici Spese di Giustizia e Recupero Crediti saranno aperti all'utenza **dalle ore 11.00 alle ore 13.00** di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato;
- B) L'accesso ai suddetti uffici avverrà, da parte degli **avvocati** interessati, nel rispetto del Codice di autoregolamentazione dagli stessi adottato, che deve intendersi qui integralmente richiamato, il quale indica le misure di distanziamento, oltre all'obbligo degli avvocati di indossare dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare il rischio di contagio da Covid-19;
- C) L'accesso ai suddetti uffici da parte degli **altri professionisti** (periti, consulenti tecnici, ecc.) avverrà con le stesse modalità poc'anzi stabilite per l'accesso degli avvocati;
- D) I **privati** che siano parti di un giudizio pendente (sia esso civile o penale) ovvero interessati alla richiesta e/o presentazione di atti ed istanze che possono essere proposti personalmente dalle parti senza necessità dell'assistenza di un avvocato ovvero ancora citati come testimoni, potranno accedere all'Ufficio:

d.1) nel primo caso (parti di un procedimento pendente), mediante presentazione, al personale incaricato della vigilanza all'ingresso dell'ufficio, ove presente, ovvero al cancelliere presente nell'aula di udienza, di apposita autocertificazione, indicante il numero di ruolo del procedimento, il giudice interessato, la qualifica rivestita nel suddetto procedimento (attore, convenuto, imputato, parte civile, ecc.);



d.2) nel secondo caso (richiesta e/o presentazione di atti ed istanze che possono essere proposti personalmente dalle parti senza necessità dell'assistenza di un avvocato), mediante presentazione al personale incaricato della vigilanza all'ingresso dell'ufficio, ove presente, ovvero al personale in servizio presso la cancelleria e/o l'ufficio interessati, del proprio documento di identità nonché di apposita autocertificazione indicante il nominativo dell'ufficio richiesto e le ragioni dell'accesso;

d.3) nel terzo caso (citazione come testimoni), mediante esibizione, al personale incaricato della vigilanza all'ingresso dell'ufficio, ove presente, ovvero al cancelliere presente nell'aula di udienza, del proprio documento di identità e della citazione testimoniale;

d.4) i privati che, al ricorrere delle condizioni che precedono, accederanno all'Ufficio del Giudice di Pace, saranno tenuti ad indossare dispositivi di protezione individuale (es.: mascherine o visiere; guanti), che dovranno utilizzare durante tutto il periodo di permanenza all'interno degli uffici; qualora si creassero attese per l'accesso, i privati dovranno attendere il proprio turno in corridoio mantenendo, tra loro, la distanza di almeno un metro ed in ogni caso evitando assembramenti.

e) Ove non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d), sarà **precluso l'accesso dei privati** all'Ufficio del Giudice di Pace;

f) L'accesso alle aule di udienza, sia civili che penali, degli **avvocati, degli altri professionisti** (periti, consulenti tecnici, ecc.) **e dei privati interessati**, avverrà, all'orario stabilito dal giudicante per la trattazione del procedimento, nel rispetto delle modalità stabilite nel Codice di autoregolamentazione adottato dal COA di Lamezia Terme, nonché, per i privati, di quelle di cui alla lettera d) che precede; le udienze, sia civili che penali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 128, secondo periodo c.p.c., 84 disp. att. c.p.c., 472 co. 3 c.p.p.

g) **Restano vietati gli assembramenti dell'utenza nonché del personale amministrativo e di magistratura.**

h) Sarà comunque precluso l'accesso all'Ufficio del Giudice di Pace a chiunque (magistrato, dipendente amministrativo, avvocato o altro professionista, privato) appaia essere febbricitante o manifesti altri sintomi influenzali.

### **INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA**

PEC: [gdp.lameziaterme@giustiziacert.it](mailto:gdp.lameziaterme@giustiziacert.it)

Email (per le parti private sfornite di PEC): [gdp.lameziaterme@giustizia.it](mailto:gdp.lameziaterme@giustizia.it)

### **SETTORE CIVILE**

CANCELLERIA ISCRIZIONE A RUOLO

CANCELLERIA Giudice dr. Domenico MONACO

Ass. Licia Giuffrida TEL. 0968204618

Email: [licia.giuffrida@giustizia.it](mailto:licia.giuffrida@giustizia.it)

CANCELLERIA Giudici dr. Giuseppe CARUSO - dott.ssa Nunzia CARINO

Canc. dr. Marisa Anna Talarico TEL. 0968204612

Email: [marisaanna.talarico@giustizia.it](mailto:marisaanna.talarico@giustizia.it)

CANCELLERIA Giudici dott.ssa Barbara BILOTTA - dott.ssa Rossana CIRIFALCO - dott.ssa Emanuela MARINARO

Canc. Vincenzo Saladino TEL. 0968204610

Email: [vincenzo.saladino@giustizia.it](mailto:vincenzo.saladino@giustizia.it)

**SETTORE PENALE**

CANCELLERIA PENALE per tutti i Giudici

Canc. Mario B. Macchione TEL: 0968204614

Email: [mariobattista.macchione@giustizia.it](mailto:mariobattista.macchione@giustizia.it)

**SETTORE SPESE DI GIUSTIZIA**

Canc. dr. Marisa Anna Talarico TEL. 0968204612

Email: [marisaanna.talarico@giustizia.it](mailto:marisaanna.talarico@giustizia.it)

Funzionario Anna Guzzo TEL. 0968204622

Email: [anna.guzzo@giustizia.it](mailto:anna.guzzo@giustizia.it)

**SETTORE RECUPERO CREDITI**

Canc. Mario Battista Macchione TEL: 0968204614

Email: [mariobattista.macchione@giustizia.it](mailto:mariobattista.macchione@giustizia.it)

**DISPONE, che le disposizioni in oggetto siano PROROGATE sino a tutto il 31 dicembre 2021, CON EFFETTO IMMEDIATO.**

Si comunichi al Personale di Tribunale, UNEP e Giudice di Pace, ai Sigg. Magistrati – sia togati che onorari - alla RSU, alla Procura della Repubblica - Sede, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e al Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme e si pubblichi sul sito web del Tribunale e del Giudice di pace.

Lamezia Terme, 10 settembre 2021.

Il Presidente del Tribunale  
(Dott. Giovanni GABRIELLO)

